

DIRETTIVE APPROVATE DAL COMITATO AGEVOLAZIONI IL 19 MARZO 2025

DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO DELLA SEZIONE SEPARATA DENOMINATA “SEZIONE CRESCITA” DEL FONDO ROTATIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 251, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 394, ISTITUITA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 474, LETTERA A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207.

IL COMITATO AGEVOLAZIONI

PREMESSO CHE

- i. il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, ha istituito un fondo a carattere rotativo (“**Fondo 394/81**”);
- ii. la legge 24 aprile 1990, n. 100, e s.m.i., recante “*Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese all'estero*”, ha istituito la SIMEST e ne disciplina l’operatività;
- iii. il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143, recante Disposizioni in materia di commercio con l'estero, all'articolo 25 (*Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario*) ha disposto e disciplinato l'attribuzione alla SIMEST, a decorrere dal 1° gennaio 1999, della gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, di cui anche al Fondo 394/81 (SIMEST in tale qualità è definita anche come “**Gestore del Fondo 394**”);
- iv. l’articolo 1, comma 2, lettera *h-quinquies*), della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni, ha disposto che SIMEST “*provvede in particolare in base ad apposite convenzioni con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell’articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143*”;
- v. l’articolo 1, comma 474, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**Legge di Bilancio 2025**), ha previsto l’istituzione nell’ambito del Fondo 394/81, di una nuova sezione denominata «**Sezione crescita**», avente carattere di rotatività, gestita da SIMEST in regime di contabilità separata e destinata all’acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo di capitale di rischio, nonché all’eventuale concessione di finanziamento soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali;
- vi. l’articolo 1, comma 476, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha stabilito che agli interventi di cui al comma 474, lettera *a*), non si applica l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- vii. l'amministrazione del Fondo 394/81 e della «Sezione crescita», è affidata al Comitato interministeriale denominato "Comitato Agevolazioni", di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni;
- viii. l'articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le funzioni e competenze riguardanti la Convenzione per la gestione del Fondo 394/81;
- ix. la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 "*Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*" e, in particolare, la Sezione 4.2 recante "Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato";
- x. la comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01 del 16 dicembre 2021 "*Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*" che richiama la predetta comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016.

1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Direttive, i termini utilizzati con iniziale maiuscola hanno il significato che segue:

"Comitato": indica il Comitato Agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, organo competente all'amministrazione del Fondo 394/81;

"Comunicazione": indica la comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01 del 16 dicembre 2021 "*Orientamenti sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio*" che richiama la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 "*Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*" e, in particolare, la Sezione 4.2 "*Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato*";

"Convenzione 394": indica la Convenzione in essere tra il Ministero e SIMEST avente a oggetto "*La gestione del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la SIMEST S.p.A.*" tempo per tempo vigente;

"ESG" (*environmental, social and governance*): indica una strategia volta a creare valore per l'investitore attraverso logiche di investimento orientate al medio-lungo periodo che integrino l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo;

"Interventi": indica gli interventi realizzati a valere sulle risorse della Sezione Crescita a favore dei processi di internazionalizzazione e crescita sui mercati internazionali delle Società Target;

“**Lead Investor**” indica nell’ipotesi di Intervento realizzato da SIMEST in co-investimento (i) con un solo Operatore Privato, tale Operatore Privato, e (ii) con più Operatori Privati, l’Operatore Privato capofila degli stessi;

“**MidCap**”: indica le imprese a media capitalizzazione non qualificabili come PMI e con un numero di unità lavorative annue pari o inferiore a 499 (quattrocentonovantanove) partecipate da soci italiani;

“**Ministero**”: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

“**Operatori Privati**”: indica primari investitori di private equity e investitori Istituzionali, italiani e internazionali che, congiuntamente con SIMEST, realizzano operazioni di investimento in favore delle Società Target per le finalità di cui alla Sezione Crescita;

“**PMI**”: indica le imprese, di piccola e media dimensione partecipate da soci italiani, come definite dalla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea;

“**Sezione Crescita**”: indica la sezione separata denominata “Sezione Crescita” del Fondo 394/81, istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 474, lettera a) della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

“**SIMEST**”: indica la Società italiana per le imprese all’estero - SIMEST S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, in qualità di Gestore del Fondo 394;

“**Società Target**”: indica le PMI e le MidCap oggetto dell’attività di investimento da parte della Sezione Crescita;

“**Strumenti di Investimento**”: indica gli strumenti di investimento di cui al Paragrafo 3.2.

2. INDIRIZZI GENERALI PER L'OPERATIVITÀ DELLA SEZIONE CRESCITA

2.1 La finalità normativa della Sezione Crescita è quella di supportare i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali delle Società Target.

2.2 La Sezione Crescita investe in Strumenti di Investimento illiquidi.

2.3 Nell'ambito delle finalità di cui al Paragrafo 2.1, gli Interventi della Sezione Crescita possono realizzarsi, tra l'altro:

- per linee interne o per linee esterne, mediante consolidamento o rafforzamento della posizione di mercato delle Società Target, anche per il tramite di operazioni di fusione e acquisizione, o altre modalità di sviluppo, e/o
- mediante la definizione o il miglioramento delle strutture organizzative - anche attraverso la progressiva specializzazione del management - e di governance delle Società Target.

2.4 Nell’ambito degli Interventi, la Sezione Crescita riveste il ruolo di *follower investor* di minoranza rispetto al Lead Investor, che tipicamente effettua operazioni di maggioranza o minoranza rilevante nelle Società Target.

In particolare, l'investimento della Sezione Crescita sarà sempre di minoranza rispetto: (i) all'ammontare complessivo delle risorse richieste dal progetto di investimento; (ii) all'ammontare delle risorse investite dal Lead Investor; (iii) alla percentuale di partecipazione al capitale delle Società Target e/o agli altri Strumenti di Investimento emessi dalla Società Target, e (iv) alla percentuale di partecipazione al capitale delle Società Target detenuta dal Lead Investor e/o agli altri Strumenti di Investimento emessi dalla Società Target e sottoscritti dal Lead Investor, a condizione che siano previste, a favore della Sezione Crescita, prerogative di governance tali da garantire alla stessa un ruolo rilevante (anche nella forma di diritti di veto per certe materie ovvero obblighi di consultazione preventiva) nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo delle Società Target e diritti che consentano una piena valorizzazione di mercato degli Strumenti di Investimento al momento del disinvestimento.

- 2.5 Per tutte le attività correlate agli Interventi (es. analisi e selezione degli Interventi, sottoscrizione degli Strumenti di Investimento, esercizio della Governance, disinvestimento) la Sezione Crescita può avvalersi, congiuntamente con gli Operatori Privati o autonomamente, di advisors specializzati in operazioni di M&A. I costi eventualmente sostenuti o da sostenersi da parte di SIMEST per le predette attività saranno oggetto di apposita regolamentazione ai sensi della Convenzione 394.
- 2.6 La Sezione Crescita ha carattere di rotatività e, conseguentemente, gli Interventi proposti al Comitato dovranno identificare una chiara e perseguibile strategia di exit dall'investimento, con le relative tempistiche attese.

3. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

- 3.1 Gli Interventi devono rispettare cumulativamente i seguenti requisiti:
- (i) essere di minoranza in conformità a quanto previsto al Paragrafo 2.4 che precede, fermo restando che SIMEST e gli Operatori Privati possono detenere, congiuntamente, quote di maggioranza delle Società Target o, in ogni caso, essere, congiuntamente, gli investitori di maggioranza;
 - (ii) essere realizzati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato di cui alla Sezione 4.2 della Comunicazione;
 - (iii) essere realizzati in co-investimento con gli Operatori Privati;
 - (iv) essere realizzati alle medesime condizioni applicate dagli Operatori Privati o comunque non deteriori.
- 3.2 Gli Interventi possono essere realizzati mediante l'acquisizione, la sottoscrizione o la prestazione, a seconda dei casi, dei seguenti Strumenti di Investimento:
- (a) azioni, quote e, in generale, titoli rappresentativi del capitale di rischio delle Società Target;
 - (b) finanziamenti soci;

- (c) obbligazioni e/o altri strumenti finanziari cui siano associati diritti di conversione, parziale o totale, in azioni o quote del capitale della società finanziata, a condizioni o criteri prefissati emittente e/o diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni o quote del capitale (*warrants*) della società finanziata;
- (d) ulteriori strumenti finanziari partecipativi e/o ibridi, dai contenuti patrimoniali e amministrativi da definirsi di volta in volta;
- (e) contratti di opzione o altri strumenti o titoli che consentano l'acquisto e/o la sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati alle lettere (a), (c) e (d) che precedono.

- 3.3 Gli Interventi possono essere realizzati dalla Sezione Crescita direttamente ovvero indirettamente per il tramite di società di scopo.
- 3.4 La durata degli Interventi è allineata alle *best practices* di mercato (5/7 anni) e deve essere coerente con il *business plan* oggetto di investimento.
- 3.5 L'esposizione massima della Sezione Crescita per ciascun Intervento non può essere superiore a euro 15.000.000 (quindicimilioni), fermo restando che la politica di investimento della Sezione Crescita sarà focalizzata su operazioni che prevedono un intervento del Fondo 394/81 compreso tra euro 3.000.000 (tremilioni) ed euro 10.000.000 (diecimilioni).
- 3.6 L'esposizione complessiva, tempo per tempo in essere, della Sezione Crescita nei confronti di uno stesso settore di investimento non può superare il 25% (venticinquepercento) della dotazione della Sezione Crescita.

4. SETTORI DI INVESTIMENTO ESCLUSI

- 4.1 Gli Interventi non possono essere realizzati nei seguenti settori:
 - (a) coltivazione, produzione, lavorazione, o distribuzione di tabacco e suoi derivati, laddove non impiegato con finalità medicinali;
 - (b) sviluppo o fabbricazione di prodotti e tecnologie che risultino vietate ai sensi del diritto internazionale applicabile e/o della Legge 185/90 e s.m.i. (incluse le c.d. armi controverse, ossia tra le altre quelle che hanno effetti indiscriminati e causano indebitamente danni e lesioni, e/o suoi componenti chiave, ossia componente critico necessario per il funzionamento dell'arma controversa e appositamente progettato a tale scopo) e, più in generale, società o altre entità la cui attività consista nel finanziamento, produzione e commercio di armi, armamenti, materiali di armamento (ossia materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia, ai sensi della legge 185/90 e s.m.i.) e beni a duplice uso (ai sensi del Regolamento UE

2021/821), salvo che tali imprese operino a supporto di programmi militari promossi o supportati dall'Unione Europea;

- (c) gestione di casinò o imprese simili, giochi d'azzardo e scommesse, ovvero produzione e commercializzazione di prodotti connessi ai medesimi;
- (d) compravendita di oro e commercializzazione di metalli preziosi al dettaglio;
- (e) produzione o commercializzazione di materiale pornografico e/o nel commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- (f) produzione e/o commercio di amianto o suoi derivati;
- (g) ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi, in attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione e/o in attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- (h) nell'ambito del settore immobiliare, le sole attività aventi come unico scopo il rinnovo e la rilocalizzazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti *real estate* con finalità meramente speculative; sono pertanto ammissibili, a titolo esemplificativo, le attività nel settore immobiliare finalizzate a scopi sociali, quali gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare e/o edilizia sociale;
- (i) *trading*, ferma restando la possibilità per la Sezione Crescita di investire in *take-private* non ostili e in pre-IPO;
- (j) ricerca, sviluppo, produzione o commercializzazione o applicazioni tecniche relative a soluzioni elettroniche, programmi, sistemi di dati elettronici o altre attività, che (i) siano finalizzati specificamente al supporto di qualsiasi attività di cui alle lettere da (a) a (h) del presente Paragrafo 4.1 o che (ii) siano specificamente volti a consentire di accedere illegalmente a reti di dati elettronici e/o scaricare illegalmente dati elettronici.

5. CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ TARGET

5.1 Possono beneficiare degli Interventi solo le Società Target che ottemperano alle disposizioni normative nazionali e comunitarie in ambito ESG e che agiscono in accordo con le dichiarazioni e convenzioni, gli standard, i principi, le linee guida e le raccomandazioni generalmente accettate a livello internazionale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- (ii) la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici;
- (iii) la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

- (iv) la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sui diritti umani fondamentali (convenzione 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182);
- (v) le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali;
- (vi) i Principi dell'UN Global Compact;
- (vii) le Linee guida su ambiente, salute e sicurezza a livello di Unione Europea.

5.2 Le società che presentino anche una sola delle seguenti caratteristiche non possono essere qualificate come Società Target. Pertanto, non possono beneficiare degli Interventi le società che:

- (a) siano attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
- (b) non operino in conformità con i principi ispiratori dei cd. investimenti socialmente responsabili (i.e.: trasparenza, integrità e adeguatezza) secondo le linee guida delle associazioni internazionali degli operatori di settore;
- (c) non diano garanzie del rispetto dei diritti umani o comunque manifestamente ledano detti diritti;
- (d) nello svolgimento delle proprie attività utilizzano animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- (e) esercitano attività illecite;
- (f) siano destinatarie di una sanzione interdittiva o altra fattispecie comunque assimilabile a quella di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di provvedimenti o procedimenti di illecito amministrativo dipendente da reato assimilabili a quelli previsti ai sensi del medesimo decreto, o si trovino in condizioni previste dalla legge applicabile quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
- (g) hanno legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o altro provvedimento definitivo o irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa applicabile;
- (h) siano un ente ("**Soggetto**") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono:
 - destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva ("**Sanzione**") da parte dell'Unione europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("**Soggetti Sanzionati**"), inseriti nelle cd. Black list comunitarie e internazionali; o

- localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo;
- (i) abbiano raggiunto, presentato, o siano in procinto di farlo, accordi di ristrutturazione del debito e/o qualsiasi forma di procedura stragiudiziale, giudiziale, concorsuale o che, in ogni caso, secondo il prudente apprezzamento di SIMEST non rispettino i necessari requisiti di equilibrio reddituale, economico e finanziario normalmente adottati dal mercato per operazioni di natura analoga.

6. CARATTERISTICHE DEGLI OPERATORI PRIVATI

6.1 Per poter operare in co-investimento con SIMEST nell'ambito degli Interventi, gli Operatori Privati:

- (i) non devono avere sede legale e/o essere istituiti in Paesi inclusi tra le giurisdizioni e soggetti non ammissibili o nella cosiddetta black list e/o grey list dei paesi a fiscalità privilegiata;
- (ii) non devono essere destinatari di una sanzione interdittiva o altra fattispecie comunque assimilabile a quella di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di provvedimenti o procedimenti di illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'impresa assimilabili a quelli previsti ai sensi del medesimo decreto, e non devono trovarsi in condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative;
- (iii) non devono avere legali rappresentanti o amministratori che siano stati condannati, con sentenza definitiva o altro provvedimento definitivo o irrevocabile per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa applicabile;
- (iv) non devono essere un ente ("**Soggetto**") che è, o è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono:
 - destinatari di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva ("**Sanzione**") da parte dell'Unione europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite ("**Soggetti Sanzionati**"), inseriti nelle cd. Black list comunitarie e internazionali; o
 - localizzati, costituiti o residenti in una nazione o in un territorio che è, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che proibiscono genericamente i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

6.2 Nella selezione degli Operatori Privati, SIMEST deve valutare, tra l'altro:

- (i) la reputazione vantata dagli stessi sul mercato del private capital;

- (ii) l'expertise maturata nel settore oggetto della relativa proposta di investimento;
- (iii) l'aderenza degli stessi ai criteri etici e ambientali definiti nel Paragrafo 5.1 che precede, con preferenza per Operatori Privati che aderiscono ai principi per gli "Investimenti Sostenibili" (UN Principles for Responsible Investment - UN PRI);
- (iv) il positivo *track record* nella strategia di investimento della Sezione Crescita.

7. CRITERI PREFERENZIALI

7.1 Nell'ambito della politica di investimento di cui alle presenti Direttive e in conformità alle finalità previste dal legislatore, viene data priorità agli Interventi in favore delle Società Target che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:

- (a) operino in settori ad alto valore aggiunto con importanti ricadute su ambiti, prodotti, servizi e tecnologie di interesse per l'economia italiana;
- (b) presentino rilevanti prospettive e profili di sviluppo a livello internazionale con concreti piani di investimento e crescita su geografie e mercati esteri;
- (c) abbiano prospettive di valorizzazione di marchi, brevetti o *know how*;
- (d) siano caratterizzate da un significativo potenziale di creazione del valore, una forte spinta agli investimenti con l'obiettivo di rafforzare la competitività dell'impresa, anche attraverso la crescita per linee esterne e/o l'avviamento del processo di ricambio generazionale e/o evoluzione imprenditoriale;
- (e) presentino evidenti parametri di solidità patrimoniale, profili di crescita e sostenibilità dell'indebitamento finanziario;
- (f) occupino un posizionamento competitivo di rilievo nella propria nicchia di mercato/ arena competitiva / settore di riferimento;
- (g) siano certificate secondo standard internazionali sui temi ESG quali a titolo esemplificativo ISO 14001, 50001, 45001, 9001;
- (h) operino in uno o più dei seguenti settori strategici o ad essi direttamente correlati:
 - (i) agricoltura, *food*;
 - (ii) filiere ed eccellenze del "*made in Italy*";
 - (iii) *lifescience & healthcare*;
 - (iv) *industrial technologies e products*;
 - (v) *Information Technologies / digital*;
 - (vi) robotica, tecnologia e automazione, sensoristica, intelligenza artificiale;
 - (vii) turismo, ristorazione, *hospitality*, *business travels* e organizzazione di eventi.

- 7.2 Fatte salve le disposizioni di legge applicabili, la strategia di investimento della Sezione Crescita si concretizza attraverso operazioni di medio periodo (5/7 anni) in coerenza con le *best practices* del *private equity*, prevalentemente in Società Target non quotate e con un grado di diversificazione di portafoglio limitato.

8. INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI POTENZIALI INVESTIMENTI

- 8.1 SIMEST, in qualità di Gestore del Fondo 394/81 e nel rispetto della propria autonomia e indipendenza nonché delle presenti Direttive, svolge le attività di individuazione e selezione dei potenziali Interventi anche avvalendosi, a titolo esemplificativo, delle *due diligence*, dei pareri e delle valutazioni svolte dagli Operatori Privati o da terzi consulenti per conto degli stessi.
- 8.2 Ai fini dell'individuazione e selezione dei potenziali Interventi, SIMEST provvede alla valutazione degli investimenti secondo le *best practices* di mercato, preliminarmente verificando se il potenziale Intervento sia funzionale al processo di internazionalizzazione delle Società Target.
- 8.3 L'attività di individuazione di potenziali Interventi può essere realizzata attraverso:
- (i) sollecitazione dal mercato e la ricezione proposte di co-investimento da parte di Operatori Privati con strategia di investimento compatibile con Sezione Crescita;
 - (ii) scouting attivo da parte di SIMEST attraverso i propri canali relazionali e commerciali;
 - (iii) azioni di promozione con gli Operatori Privati;
 - (iv) interesse spontaneo manifestato a SIMEST da parte di Operatori Privati e/o Società Target oggetto di possibile Intervento;
 - (v) campagne di comunicazione *ad hoc* e attività di promozione sviluppate a livello istituzionale mediante partecipazione a convegni, riunioni, conferenze ed eventi di carattere istituzionale;
 - (vi) relazioni con associazioni settoriali, professionali e controparti finanziarie.
- 8.4 Nella selezione dei possibili Interventi, SIMEST tiene conto, tra l'altro, dei criteri di diversificazione del rischio, dell'andamento attuale e prospettico del mercato di riferimento, dei competitors delle Società Target, delle caratteristiche dei Paesi di destinazione degli investimenti, della strategia di exit dall'investimento.

9. APPROVAZIONI DEL COMITATO

- 9.1 Il Comitato ha la piena potestà in merito alla definizione delle politiche di investimento e agli indirizzi generali degli Interventi e approva ciascun Intervento.
- 9.2 Ai fini dell'approvazione del Comitato, SIMEST svolgerà l'istruttoria dell'Intervento in conformità alle presenti Direttive e sottoporrà al Comitato - congiuntamente all'esito della predetta istruttoria, che dovrà contenere gli elementi di dettaglio dell'Intervento - una proposta che includa, tra l'altro: i)

una valutazione approfondita dei fondamentali del business e delle caratteristiche del settore di riferimento; ii) l'analisi della capacità di individuare il potenziale di crescita internazionale della Società Target; iii) l'analisi della coerenza, fattibilità e solidità del business plan; iv) le modalità per conseguire un aumento di valore, nonché v) l'identificazione di una chiara e perseguibile strategia di exit dall'investimento, con le relative tempistiche attese.

- 9.3 In conformità a quanto previsto al Paragrafo 12.2 che segue, il Comitato approva il disinvestimento dello Strumento di Investimento nelle singole Società Target.

10. MONITORAGGIO E REPORTING

- 10.1 Con riferimento a ciascun Intervento, SIMEST, anche in coordinamento e sinergia con il Lead Investor, eserciterà il monitoraggio nel continuo dell'andamento aziendale e dell'implementazione dei piani e delle strategie previste dal *business plan* oggetto dell'investimento. Tale monitoraggio svolto sarà oggetto di un reporting periodico almeno semestrale al Comitato, anche con riferimento a eventuali modifiche o integrazioni dei termini e condizioni dell'investimento che possano determinare un deterioramento del profilo di rischio o alterare significativamente l'Intervento e il relativo *business plan*.

- 10.2 SIMEST svolgerà altresì un monitoraggio di portafoglio degli Interventi, che rappresenterà di volta in volta anche le disponibilità residue della Sezione Crescita, e che sarà oggetto di un reporting periodico almeno semestrale al Comitato.

11. GOVERNANCE DEGLI INVESTIMENTI

- 11.1 SIMEST, in coordinamento e sinergia con gli Operatori Privati, esercita la gestione attiva della Società Target nell'interesse della Sezione Crescita.
- 11.2 La governance delle Società Target verrà esercitata, anche tenuto conto della normativa applicabile, in conformità al “principio delle medesime condizioni, o comunque non deteriori”, rispetto agli Operatori Privati. In tale ambito, SIMEST sottoscrive Strumenti di Investimento che riconoscono alla stessa diritti amministrativi ed economici sostanzialmente simili o migliori rispetto a quelli degli altri Operatori Privati, allineando, pertanto, i propri interessi con quelli degli altri Operatori Privati e assicurandosi la parità di trattamento in sede di disinvestimento e valorizzazione degli Strumenti di Investimento.
- 11.3 Per ciascuna operazione di investimento, SIMEST negozia tutti i diritti, da disciplinarsi statutariamente ovvero a livello parasociale, finalizzati al controllo, alla gestione, alla tutela e al disinvestimento dell'Intervento.

- 11.4 In particolare, gli accordi di investimento con gli Operatori Privati devono prevedere, ove possibile sulla base della normativa locale applicabile e degli accordi con altri eventuali investitori, tra l'altro:
- (i) la disciplina, se del caso congiunta, dei diritti amministrativi derivanti dagli Strumenti di Investimento sottoscritti, ivi incluse le decisioni concernenti la partecipazione ad assemblee, i diritti di informativa, l'esercizio del diritto di voto, la designazione di componenti degli organi sociali, l'impugnazione delle delibere;
 - (ii) la regolamentazione delle ipotesi di indennizzo o di esercizio di altri rimedi contrattuali connessi agli Interventi;
 - (iii) la definizione e il coordinamento della strategia stragiudiziale e giudiziale;
 - (iv) la disciplina del disinvestimento, ivi incluse le attività concernenti l'attivazione e la conduzione di meccanismi di *exit* (quali ad esempio esercizio dei diritti di co-vendita o recesso).
- 11.5 Previa approvazione da parte del Comitato, SIMEST può avvalersi degli Operatori Privati o di altri operatori specializzati, a condizioni economiche di mercato, in relazione all'esercizio dei diritti e delle attività indicate al Paragrafo 11.4. I costi eventualmente sostenuti o da sostenersi da parte di SIMEST per le predette attività saranno oggetto di apposita regolamentazione ai sensi della Convenzione 394.
- 11.6 Il Comitato valuta, su proposta di SIMEST, la nomina negli organi sociali delle Società Target di rappresentanti, dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità.

12. PROCESSO DI DISINVESTIMENTO

- 12.1 Le attività di disinvestimento seguono le strategie e le previsioni identificate durante la fase di investimento. Fermo restando i presidi contrattuali e le clausole tipiche di tutela delle minoranze (es. libera trasferibilità, covendita e trascinamento), variabili a seconda dello Strumento di Investimento sottoscritto e delle relative caratteristiche, le modalità ordinarie di dismissione degli Strumenti di Investimento sono rappresentate: (i) dalla cessione ai soci industriali delle Società Target o a terzi, (ii) dal collocamento sul mercato e (iii) dall'IPO (Offerta Pubblica Iniziale).
- 12.2 Il disinvestimento dello Strumento di Investimento nelle singole Società Target è previsto entro 5/7 anni dal momento dell'investimento, a completamento del progetto industriale ed in linea con le *best practices* del private equity, e sarà in ogni caso soggetto all'approvazione del Comitato.

13. ATTIVITÀ GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

- 13.1 SIMEST, anche d'intesa e con la collaborazione degli Operatori Privati, a cui può conferire apposito mandato e rilasciare le relative procure, cura l'attività del contenzioso, in ogni stato e grado di giudizio, nell'interesse della Sezione Crescita per vicende connesse alla gestione degli Strumenti di Investimento, assumendone la rappresentanza giudiziale.

13.2 L'avvio di procedure giudiziali di recupero crediti e l'accettazione di eventuali accordi transattivi sono deliberati di volta in volta dal Comitato.”.
